



## CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

*(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)*

Settore III –SVILUPPO LOCALE

CULTURA E INNOVAZIONE



### CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE –VENEZIA-

AVVISO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO VILLAGGIO DI NATALE CON UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/2019

#### Art. 1 GENERALITA'

Il Comune di San Donà di Piave, nell'ambito delle attività e degli eventi in programma nel periodo natalizio, con la finalità di promuovere il territorio anche nel periodo invernale e, con la volontà di creare un'atmosfera suggestiva durante il periodo Natalizio, ha intenzione di far installare, in P.zza Indipendenza un Villaggio di Natale temporaneo costituito da una pista di pattinaggio sul ghiaccio e zone destinate a vendita, animazione ed attrazioni a tema natalizio. Il tutto dovrà essere inserito in un allestimento scenografico che richiami il tema suddetto.

Il presente avviso ha ad oggetto l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 164 del D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio per la realizzazione di un Villaggio di Natale per il periodo delle festività natalizie 2018/2019, previa indagine di mercato attivata mediante il presente avviso pubblico.

L'area interessata all'evento ha le dimensioni approssimative indicate nell'allegata planimetria, - P.zza Indipendenza – le dimensioni suddette sono da intendersi come puramente indicative dell'area massima sulla quale sarà possibile sviluppare le attività.

#### Art. 2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

- 1) fornitura di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, dimensioni superficie ghiacciata metri 16x30 circa, balaustre esterne, gruppo frigo dedicato silenziato, montaggio e smontaggio; certificazione e assicurazione che copra danni a persone e cose;
- 2) noleggio pattini e caschi protettivi;
- 3) ricovero e distribuzione pattini;
- 4) locale per cambio pattini;
- 5) Isolazione termica sotto la superficie del ghiaccio per evitare danni al luogo di montaggio;
- 6) predisposizione di un'adeguata transennatura provvisoria della zona interessata dal montaggio/smontaggio e permanente, mediante fioriere/elementi decorativi, delle apparecchiature, macchinari di servizio e dell'intera area del Villaggio di Natale in accordo con il Comune ;
- 7) certificazione degli impianti in conformità alla normativa vigente e, per gli impianti elettrici, predisposizione di idonee protezioni (canalette omologate) per il passaggio di pedoni o carrozzine/passeggini.
- 8) apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo e non, con costante presenza dei titolari delle rispettive attività o dei relativi rappresentanti ;
- 9) il numero massimo di persone che possono accedere alla pista, per ciascun turno, non potrà eccedere il numero massimo possibile nel rispetto delle condizioni di sicurezza dall'art. 80 del TULPS (R.D: 773/1931)
- 10) installazione di n. 2/1 giostra/e per bambini ;
- 11) manutenzione di tutte le strutture, impianti, attrezzature e recinzioni presenti nel villaggio;
- 12) gestione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (es. d'illuminazione, di amplificazione sonora, ecc.);
- 13) Pulizia degli impianti e dell'area con raccolta differenziata.

I tempi di montaggio e smontaggio della pista e villaggio di Natale sono stabiliti in 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'8 dicembre e 10 (dieci) successivi alla chiusura.

L'incasso del noleggio dei pattini, e degli ingressi alla pista rimane a beneficio del concessionario, che potrà altresì occuparsi del reperimento di sponsorizzazioni a sostegno dell'iniziativa.

Le attività presenti nel villaggio devono essere munite degli specifici titoli autorizzativi, ove previsti, qualificate come attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla L. 337/68, e devono essere munite di codice di registrazione ai sensi del D.M. 2007. Sono compresi tutte le prestazioni, le forniture e gli adempimenti (es. SIAE) necessari secondo le condizioni stabilite dal presente avviso.

L'attività lavorativa necessaria per l'espletamento del servizio e per la posa in opera delle strutture necessarie è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

A corollario della pista deve essere predisposto un villaggio commerciale composto da un minimo di 5 a massimo 7 casette di legno (le casette vengono fornite dal Comune di San Dona' di Piave).

Agli esercizi all'interno delle casette è proibito vendere alcolici.

Con l'aggiudicazione del servizio s'intende rilasciata la concessione a titolo gratuito del suolo pubblico per tutto il periodo della manifestazione, compreso il tempo strettamente necessario all'allestimento, alla gestione ed al disallestimento, per il periodo richiesto e per la successiva rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Al concessionario verranno concessi un corrispettivo di euro 15.000 e il Patrocinio della Città di San Dona di Piave.

#### Art. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P.zza Indipendenza (planimetria All. -1)

#### Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO - ORARIO

**L'attrazione dovrà essere installata almeno dal 7° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (eventualmente prorogabile fino al 31 gennaio 2019).**

Non vengono conteggiati, a tal fine, i giorni previsti per il montaggio e lo smontaggio degli impianti.

L'orario di apertura giornaliero del Villaggio di Natale :

dal Lunedì al giovedì dalle 15:00 alle ore 19:30

Venerdì, sabato e giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00

25 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00

In occasione della notte di fine anno la pista potrà essere aperta fino alle ore 01.00 del 1° gennaio 2019.

Nell'orario di apertura del Villaggio di Natale tutte le attività devono essere attive.

E' concesso alla ditta di aumentare le ore di apertura.

Eventuali ritardi nell'installazione non devono essere imputabili all'affidatario e devono essere adeguatamente motivati.

#### Art. 5 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, imprese, società, cooperative e associazioni, comunque titolari di partita IVA, che parteciperanno alla presente procedura, non dovranno incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per l'attività riconducibile all'iniziativa;

#### Art. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato mediante avviso pubblico.

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto nei confronti del concorrente che abbia

presentato la migliore offerta con riferimento a qualità complessiva dell'installazione;

Ai fini di consentire una adeguata valutazione delle offerte, le ditte partecipanti dovranno predisporre una relazione dettagliata eventualmente corredata da planimetrie e materiale documentale.

Qualora, ad affidamento avvenuto, la ditta aggiudicataria non sia in grado di ottemperare all'offerta presentata, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare l'affidamento e individuare soluzioni alternative a quelle proposte, addebitando i costi aggiuntivi alla ditta inadempiente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive prodotte, nonché controlli sull'esecuzione del servizio.

#### Articolo 7 – Modalità di presentazione delle offerte

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta, esclusivamente in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Stazione Appaltante: [protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it) **entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 novembre 2018**

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità on-line e firmata digitalmente e, nello specifico, si richiedono i seguenti file:

- Domanda di partecipazione, contenente i dati di ordine generale necessari per identificare e qualificare l'operatore economico, le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti

#### Art. 8 ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- tutti i costi relativi all'allestimento, montaggio, smontaggio, manutenzione, pulizia e gestione del Villaggio di Natale;
- spese inerenti l'allaccio e l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti;
- verifica del possesso dei titoli autorizzatori in capo ad ogni partecipante
- assicurazione R.C. per lo svolgimento dell'attività;
- pulizia di suolo pubblico nelle area immediatamente adiacenti l'attrazione e le altre eventuali attività "correlate";
- eventuale espletamento pratiche e pagamento oneri SIAE;
- ogni e qualsiasi altra spesa necessaria per il funzionamento e la gestione del Villaggio di Natale, nonché per il rispetto di ulteriori prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Nulla in restituzione sarà preteso dal concessionario in caso di annullamento della manifestazione dovuto a comprovate cause di forza maggiore (ad es. avversità atmosferiche, urgenti lavori di interesse pubblico ecc).

#### Art. 9 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, compresi eventuali danni che l'installazione potrà provocare alla piazza cittadina (rottura pavimentazione ecc), qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi.

A tale scopo il concessionario si impegna a produrre a proprie ed esclusive spese, al momento della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dei lavori di installazione della pista:

- polizza fideiussoria per l'importo di € 4.000 a garanzia dell'esatto adempimento di quanto oggetto di concessione;
- apposita polizza di assicurazione comprensiva responsabilità civile per qualsiasi tipo di danno a persone o cose con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per ogni sinistro, ed € 500.000,00 per persona, convenzionale franchigia a suo esclusivo carico e clausole che mantengano indenne da responsabilità l'Amministrazione;
- apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti (rottura pavimentazione piazza cittadina, ecc), verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di installazione ed in generale di svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, che preveda una somma assicurata non inferiore a €. 10.000,00, senza franchigia e con validità temporale almeno pari alla durata della concessione.

Qualora l'Affidatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente avviso.

Fatti salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

#### Art. 10. PENALITA'.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione che dovesse intervenire nella concessione.

La medesima ditta sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione appaltante del danno causato da ogni inadempienza.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti al precedente articolo 4, comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, naturale consecutivo, pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) e per ogni ora mancante sull'orario di apertura giornaliero previsto, pari a €. 30,00.

#### Art. 11. SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione, se necessaria, del contratto stipulato per il presente servizio, comprese quelle accessorie, sono per intero a carico della ditta concorrente.

#### Art. 12. RISERVATEZZA

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy il Legale Rappresentante del concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui sopra, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare (Amministrazione Comunale di San Donà di Piave).

Il concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente avviso.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del concessionario in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del concessionario o da parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

#### Art. 13. FORO COMPETENTE

Il Foro territoriale di VENEZIA è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

#### Art. 14. RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Baldovino Montebovi, Dirigente del Settore III.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente capitolato, si applicano le norme vigenti in materia ed il regolamento per la disciplina dei contratti.

Si precisa che l'Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni, secondo la propria valutazione tecnico discrezionale, idonee all'esecuzione richiesta.

Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti: Ufficio Eventi e Manifestazioni tel 0421/590225- Ufficio Suap 0421/0421590432



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE  
Ing. Baldovino Montebovi

**documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Sostituisce la firma autografa.**